

Domanda: chi può essere riconosciuto quale organismo di consulenza ai fini del DM 3 febbraio 2016?

Risposta: secondo quanto previsto dall'art. 5 del DM 3 febbraio 2016, commi 1 e 2, sono riconoscibili quali organismi privati di consulenza aziendale le imprese, costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale. Tali organismi ai fini del riconoscimento devono: presentare domanda di riconoscimento; contemplare, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale; disporre di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati, che non siano in posizioni di incompatibilità secondo i principi di cui all'art. 3, comma 1.

Domanda: che differenza c'è fra organismo di consulenza e consulente ai fini del decreto ministeriale?

Risposta: per organismo di consulenza si intende ai sensi dell'art. 2 del DM l'organismo pubblico o privato che presta servizi di consulenza negli ambiti di cui all'allegato 1 del DM citato;

il consulente è invece, ai sensi dello stesso articolo, la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza.

Domanda: può un singolo professionista con Partita IVA, non iscritto alla Camera di Commercio, ma in possesso dei requisiti previsti per i consulenti dal DM essere riconosciuto quale organismo di consulenza?

Risposta: la legge n. 218 del 2015, art. 1, comma 821, equipara i liberi professionisti alle PMI e quindi di fatto li inserisce a pieno titolo fra le possibili forme ammissibili, dal punto di vista giuridico, di organismi di consulenza.

Domanda: ove nelle azioni di consulenza proposte nel progetto di consulenza siano comprese attività in campo ambientale, agrario, agroalimentare, zootecnico e forestale, è inderogabile la necessità della presenza della figura professionale del dottore agronomo o forestale?

Risposta: la materia che individua gli ambiti per i quali è esclusiva la competenza degli iscritti agli ordini/collegi professionali è disciplinata dalla relativa normativa, che rappresenta quindi un riferimento inderogabile anche nella valutazione dei curriculum dei consulenti e quindi nella definizione dei relativi ambiti di consulenza.

Domanda: quali forme di tutela per le imprese destinatarie dei servizi di consulenza sono previste nell'attuazione della misura 2 del PSR Campania 2014 – 2020?

Risposta: innanzitutto gli organismi di consulenza, in quanto contraenti il rapporto da una parte con lo staff tecnico e dall'altra con i destinatari/clienti, sono responsabili dell'operato dello staff tecnico, e quindi dovranno attuare le opportune forme di tutela (ad esempio, assicurazione sui rischi professionali, aggiornamento dei tecnici e controllo del loro operato).

Domanda: può un ente formativo il cui statuto non contempla attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale, sebbene disponga di consulenti adeguatamente qualificati e formati, partecipare all'avviso per il riconoscimento?

Risposta: l'art. 5, comma 1 del DM 3 febbraio 2016, "possono essere riconosciuti gli organismi che contemplino fra le proprie finalità attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano di uno o più consulenti dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati". Le due condizioni devono quindi esistere entrambe pena l'esclusione.

Domanda: può una associazione di categoria senza partita IVA ma costituita con atto pubblico partecipare all'avviso pubblico per il riconoscimento degli organismi di consulenza?

Risposta: non è necessario avere partita IVA ai fini del riconoscimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 del DM 3 febbraio 2016.

Domanda: un consulente, avendone le competenze, può essere inserito in due o più ambiti di consulenza?

Risposta: il riconoscimento degli organismi di consulenza avviene per uno o più degli ambiti di cui all'allegato 1 del DM 3 febbraio 2016. Lo staff tecnico, composto di consulenti (persone fisiche) dovrà dimostrare di avere specifiche competenze, in base all'esperienza maturata o agli studi compiuti, in uno o più degli ambiti per i quali si chiede il riconoscimento. Ciò premesso, un consulente in base al suo curriculum vitae potrà dimostrare competenze su uno o più ambiti.

Domanda: nei criteri di selezione della misura 2 del PSR Campania 2014 – 2020 (punto 2.1 - congruità e convenienza economica del progetto) il punteggio è attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa. Come viene attribuito il punteggio?

Risposta: il criterio prevede l'applicazione di una formula matematica che attribuisce ad ogni concorrente un punteggio che è, nel caso dell'offerta migliore dal punto di vista del ribasso, di 30 punti; gli altri concorrenti avranno attribuito un punteggio inferiore, in base alla formula riportata nella descrizione del criterio.

Domanda: un operatore di un centro di assistenza agricola (CAA) si trova in situazione di incompatibilità nello svolgere una attività di consulenza aziendale?

Risposta: per quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del DM 3 febbraio 2016, l'operatore in questione si trova in condizione di incompatibilità.

Domanda: la sede da indicare per il riconoscimento dell'organismo di consulenza può essere condotta in comodato d'uso regolarmente registrato?

Risposta: nella richiesta di riconoscimento deve essere indicata obbligatoriamente la sede legale (ricadente obbligatoriamente in regione Campania), così come riportata da atto costitutivo, certificato di CCIAA, residenza del singolo professionista, o altro documento equivalente. L'inserimento di sedi operative è facoltativo e prevede un qualsiasi titolo di possesso, purché conforme a quanto previsto dalla normativa generale vigente in argomento.

Domanda: nell'allegato 1 (domanda di partecipazione) è richiesta l'iscrizione alla CCIAA. Il singolo professionista non è tenuto ad iscriversi alla CCIAA; l'iscrizione ai fini del riconoscimento è obbligatoria in ogni caso?

Risposta: in via generale gli allegati prevedono tutti i possibili casi contemplabili; per quanto riguarda i singoli punti, la presenza nell'allegato non ne sancisce l'obbligatorietà. Quindi la compilazione degli allegati dovrà tenere presente le caratteristiche dell'organismo richiedente il riconoscimento e quanto previsto dall'avviso pubblico e dalle disposizioni attuative approvate con DRD 39 del 15 marzo e successive modifiche.

Nel caso specifico, si riporta al quesito già presente in questa sezione.

Domanda: nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere presente, nelle finalità, la dizione specifica "le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale" oppure sono ammesse dizioni equivalenti?

Risposta: nell'atto costitutivo e statuto deve essere presente una dizione che possa essere riconducibile alle attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale; sono quindi possibili altre dizioni che abbiano carattere pienamente equivalente.

Domanda: nel caso della documentazione relativa alle sedi operative, sono richiesti documenti (planimetrie, DVR, etc) che possono essere molto voluminosi, e che potrebbero creare problemi nella trasmissione della domanda via PEC. Come è possibile ovviare a questo problema?

Risposta: Solo nel caso della documentazione tecnica relativa alle eventuali sedi operative, potrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti cogenti della sede e la presenza della relativa documentazione presso la sede operativa stessa, disponibile al controllo. Di tale dichiarazione è presente un modello fra gli allegati previsti.

Domanda: nel caso di società nazionale, con agronomi presenti in tutta Italia, la società può inoltrare richiesta di adesione alla Misura 2 anche in altre regioni diverse dalla Regione Campania oppure deve iscriversi al sistema consulenza di tutte le altre regioni dove vuole aderire alla misura 2?

Risposta: il riconoscimento degli organismi di consulenza, ai sensi del DM 3 febbraio 2016 ha valenza nazionale (art. 6 del decreto "registro unico nazionale degli organismi di consulenza") ed avviene previo istruttoria della regione ove è la sede legale dell'organismo (art. 5, comma 3 del decreto). Nel caso in cui i bandi della misura 2 prevedano per i beneficiari il riconoscimento ai sensi del DM 3 febbraio 2016, il riconoscimento ottenuto presso la regione in cui l'organismo ha sede legale è condizione sufficiente per l'iscrizione al registro nazionale e quindi per la partecipazione ai bandi. E' evidente quindi che la richiesta di riconoscimento va presentata soltanto presso la regione ove è posta la sede legale dell'organismo.

Domanda: una società s.r.l. semplificata avente nell'oggetto sociale "consulenza, studi di fattibilità e progettazione in materia di finanziamenti regionali, nazionali ed europei, nonché attività di formazione in ambito regionale e nazionale" con uno staff tecnico con presenza di dottore in economia e commercio, agrotecnico, architetto e geometra iscritti ai rispettivi ordini/collegi professionali può essere riconosciuta come organismo di consulenza?

Risposta: la presenza nell'oggetto sociale dell'attività specifica di consulenza in materia di finanziamenti non è coerente con quanto previsto dal DM all'articolo 5, comma 1 ("attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico e forestale) in quanto la consulenza specifica finalizzata all'ottenimento di finanziamenti è regolata da quanto previsto dagli specifici bandi afferenti, ad esempio, alla misura 4 del PSR Campania 2014 – 2020. Andrà quindi aggiornato l'oggetto sociale.

Domanda: può una associazione temporanea di scopo (ATS) presentare domanda quale organismo di consulenza aziendale in agricoltura?

Risposta: L'associazione temporanea di imprese è una forma di collaborazione tra imprese che, temporaneamente insieme, possono cogliere opportunità d'affari che da sole non potrebbero affrontare, permettendo un'aggregazione tra imprese per realizzare insieme una commessa lavorativa, senza necessità di instaurare un vincolo societario duraturo. Si ricorda che il riconoscimento non è finalizzato ad una specifica e determinata commessa ma è finalizzato all'iscrizione in un registro nazionale che non prevede scadenze. E' quindi evidente che, ai fini del riconoscimento, la forma dell'ATS o similari non è contemplabile fra quelle ammissibili.

Domanda: Il requisito relativo all'oggetto sociale (consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale) deve essere posseduto all'atto della pubblicazione del decreto o al momento della presentazione della domanda?

Risposta: tutti i requisiti vanno posseduti al momento della presentazione della domanda; eventuali requisiti posseduti al momento della domanda ma non sufficientemente dimostrati e quindi non valutabili potranno essere oggetto di richiesta di integrazione documentale ai sensi del paragrafo 11 comma 2 delle disposizioni attuative (allegato 1 al DRD 39 del 15 marzo 2017

Domanda: un consulente inserito da un GAL all'interno della commissione per la valutazione dei progetti presentati sia da imprese che da enti pubblici per l'erogazione di fondi pubblici, può far parte dell'organismo di consulenza?

Risposta: la materia della separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza è approfondita dalla circolare MiPAAF n. 2306 del 13/06/2016 (disponibile nella documentazione presente all'indirizzo web <http://www.agricoltura.regione.campania.it/consulenza/pdf/circolare-13-02-2016.pdf>). Da una lettura di detta circolare è evidente l'incompatibilità fra i compiti descritti e la figura del consulente.

Domanda: il curriculum del singolo consulente, firmato digitalmente dal consulente stesso, va controfirmato digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo di consulenza?

Risposta: il singolo file relativo al curriculum va firmato digitalmente solo dal consulente. Andrà poi allegato alla domanda con i suoi allegati ed il tutto andrà firmato dal legale rappresentante.

Domanda: creando il pdf/a-1 senza firma digitale, la verifica online sul sito [www.pdf-online.com](http://www.pdf-online.com) risulta soddisfatta ("Document validated successfully"); firmando lo stesso documento con la firma digitale la verifica online non risulta soddisfatta ("Document does not conform to PDF/A"), pur risultando il file "conforme allo standard PDF/A". E' possibile inviare il curriculum come PDF/A-1 con firma digitale anche se la verifica online lo dichiara, dopo la firma digitale, non è conforme allo standard?

Risposta: Il requisito fondamentale dei documenti PDF/A è che essi siano completamente "auto-contenuti": tutte le informazioni necessarie e sufficienti per la visualizzazione del documento devono essere incorporate nel documento stesso. Queste comprendono i contenuti (testi, immagini raster e grafica vettoriale), i caratteri, i colori e le informazioni. Pertanto un documento PDF/A non deve fare uso di informazioni provenienti da fonti esterne (ad esempio il carattere del programma e collegamenti ipertestuali). Va da sé che una volta firmato digitalmente, il documento perde la sua caratteristica di "auto contenimento". Ai fini dell'avviso, tuttavia, è sufficiente che il documento sia conforme allo standard PDF/A-1 prima di apporre la firma digitale.

Domanda: l'oggetto sociale di un Consorzio cita espressamente tra le altre finalità: "la promozione, la progettazione, l'istituzione, l'organizzazione, e il coordinamento di programmi di orientamento, formazione, addestramento, perfezionamento, aggiornamento, riqualificazione manageriale e professionale, oltre che il "job creation", diretti allo sviluppo dell'occupazione qualificata; la ricerca, la promozione e l'assistenza di iniziative imprenditoriali nuove e preesistenti, tutoraggi, monitoraggi, di programmi nazionali e transnazionali; il miglioramento della capacità competitiva e dell'efficienza del sistema socio-economico, della sua qualità, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza del territorio e delle sue attività nonché della forza lavoro. Premesso che il Consorzio svolge già di fatto attività di consulenza ad imprese agricole, la presenza nell'oggetto sociale delle attività di cui sopra soddisfano il requisito dettato dall'art. 5, comma 1 del Decreto Ministeriale?

Risposta: nell'oggetto sociale deve essere presente una dizione che possa essere riconducibile direttamente e compiutamente alle attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale; sono quindi possibili altre dizioni, a patto che queste abbiano carattere pienamente equivalente (ad esempio, "consulenza alle imprese" senza ulteriori restrizioni di settore o di attività). Attività generiche sia pure riconducibili a specifici aspetti della consulenza non sono sufficienti a soddisfare il requisito, così come la presenza di attività molto specifiche (ad esempio, "analisi di mercato"). È ovviamente sempre possibile, nelle forme previste dalla normativa in argomento, aggiornare ed ampliare l'oggetto sociale, entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Domanda: una forma associativa costituita con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, rientra tra gli organismi che possono accedere al sistema di consulenza, come da art.5 comma 2 del DM 3 febbraio 2016? una associazione di produttori che, come prescritto dall'art.5 del DM 3 febbraio 2016, contempli nel proprio statuto le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico e forestale, iscritta alla Camera di Commercio con attività prevalente "servizi di sostegno alle imprese", rientra tra gli organismi che possono accedere al sistema di consulenza?

Risposta: L'art. 5 comma 2 prevede che possano essere riconosciuti quali organismi di consulenza aziendale le imprese, costituite anche in forma societaria, le società ed i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale. Si ritiene quindi che l'associazione sia ammissibile soltanto se è costituita fra professionisti, o se si configura come impresa; inoltre dovrà essere costituita con atto pubblico, nelle forme previste dall'art. 2699 del codice civile.